



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2011/0368(COD)

20.9.2012

EMENDAMENTI 33 - 90

Progetto di relazione
Salvatore Iacolino
(PE491.240v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

Proposta di regolamento
(COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD))

AM\913304IT.doc

PE494.833v03-00

IT

Unita nella diversità

IT

Emendamento 33
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie degli Stati membri e con i paesi terzi interessati.

Emendamento

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie degli Stati membri e con i paesi terzi interessati. ***Occorre conseguire tale obiettivo nel rispetto dei diritti fondamentali (articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) conformemente alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché agli obblighi internazionali e alle disposizioni interne dell'Unione e degli Stati membri.***

Or. fr

Motivazione

Occorre ricordare che il raggiungimento di un livello elevato di sicurezza è un obiettivo che va conseguito nel rispetto dei principi e dei valori democratici, dello Stato di diritto nonché delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

Emendamento 34
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Per conseguire questo obiettivo è necessario intensificare le azioni a livello dell'Unione volte a proteggere la popolazione e le merci da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo e la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti, la corruzione, la criminalità informatica, la tratta di esseri umani e il traffico di armi, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell'Unione.

Emendamento

(2) Per conseguire questo obiettivo è necessario intensificare le azioni a livello dell'Unione volte a proteggere la popolazione e le merci da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo e la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti, la corruzione, la criminalità informatica, **la sicurezza informatica**, la tratta di esseri umani e il traffico di armi, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell'Unione.

Or. en

Emendamento 35
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La strategia di sicurezza interna per l'Unione europea, adottata dal Consiglio nel febbraio 2010, costituisce un programma condiviso per affrontare tali problemi di sicurezza comuni. La comunicazione della Commissione del novembre 2010, intitolata "La strategia di sicurezza interna dell'Unione in azione", ne traduce i principi e gli orientamenti in azioni concrete individuando cinque obiettivi strategici: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la **radicalizzazione e il reclutamento**; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciber spazio; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere e aumentare la resilienza dell'Europa alle

Emendamento

(3) La strategia di sicurezza interna per l'Unione europea, adottata dal Consiglio nel febbraio 2010, costituisce un programma condiviso per affrontare tali problemi di sicurezza comuni. La comunicazione della Commissione del novembre 2010, intitolata "La strategia di sicurezza interna dell'Unione in azione", ne traduce i principi e gli orientamenti in azioni concrete individuando cinque obiettivi strategici: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare **la minaccia risultante dal riemergere di un radicalismo politico violento**; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciber spazio; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle

crisi e alle calamità.

frontiere e aumentare la resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità. ***La prevenzione dovrà essere un asse essenziale della lotta contro tali fenomeni e le minacce che rappresentano ed è pertanto una componente fondamentale di questo strumento che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione.***

Or. fr

Motivazione

È necessario aggiungere un riferimento alla prevenzione, poiché figura tra gli obiettivi di cui all'articolo 3 della presente proposta.

Emendamento 36
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e ***al rapporto indissolubile*** con la sicurezza esterna.

Emendamento

(4) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti ***e delle libertà*** fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e ***alla sua interazione*** con la sicurezza esterna.

Or. fr

Emendamento 37
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Nell'ambito del quadro generale del Fondo Sicurezza interna, l'assistenza finanziaria fornita dal presente strumento deve essere finalizzata a sostenere la cooperazione di polizia, lo scambio e l'accesso alle informazioni, la prevenzione della criminalità e la lotta contro reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, **compreso** il terrorismo, la protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, tenendo conto delle politiche comuni (strategie, programmi e piani d'azione), della legislazione e della cooperazione pratica.

Emendamento

(9) Nell'ambito del quadro generale del Fondo Sicurezza interna, l'assistenza finanziaria fornita dal presente strumento deve essere finalizzata a sostenere la cooperazione di polizia, lo scambio e l'accesso alle informazioni, la prevenzione della criminalità e la lotta contro reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, **compresi** il terrorismo, **la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale infantile e la distribuzione di immagini di abusi infantili**, la protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, tenendo conto delle politiche comuni (strategie, programmi e piani d'azione), della legislazione e della cooperazione pratica.

Or. en

Motivazione

La tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale infantile sono tra le peggiori forme di criminalità grave e organizzata. Andrebbero pertanto menzionate specificatamente nel considerando.

Emendamento 38
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe essere intesa a sostenere in particolare azioni **volte a** promuovere operazioni transfrontaliere congiunte, l'accesso e lo scambio di informazioni, lo scambio delle migliori pratiche, una comunicazione e un coordinamento più

Emendamento

(10) L'assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe essere intesa a sostenere in particolare **le azioni finalizzate a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL). Tali azioni dovrebbero** promuovere operazioni transfrontaliere

semplici e sicuri, la formazione e lo scambio di personale, le attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione, le valutazioni generali dei rischi e delle minacce, le attività di sensibilizzazione, la verifica e convalida di nuove tecnologie, la ricerca nel settore delle scienze forensi e l'acquisto e locazione di attrezzature tecniche interoperabili.

congiunte, l'accesso e lo scambio di informazioni, lo scambio delle migliori pratiche, una comunicazione e un coordinamento più semplici e sicuri, la formazione e lo scambio di personale, le attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione, le valutazioni generali dei rischi e delle minacce, le attività di sensibilizzazione, la verifica e convalida di nuove tecnologie, la ricerca nel settore delle scienze forensi e l'acquisto e locazione di attrezzature tecniche interoperabili.

Or. en

Emendamento 39 **Rui Tavares**

Proposta di regolamento **Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) L'assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe essere intesa a sostenere in particolare azioni volte a promuovere operazioni transfrontaliere congiunte, l'accesso e lo scambio di informazioni, lo scambio delle migliori pratiche, una comunicazione e un coordinamento più semplici e sicuri, la formazione e lo scambio di personale, le attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione, le valutazioni generali dei rischi e delle minacce, le attività di sensibilizzazione, la verifica e convalida di nuove tecnologie, la ricerca nel settore delle scienze forensi e l'acquisto e locazione di attrezzature tecniche interoperabili.

Emendamento

(10) L'assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe essere intesa a sostenere in particolare azioni volte a promuovere operazioni transfrontaliere congiunte, l'accesso e lo scambio di informazioni, lo scambio delle migliori pratiche, una comunicazione e un coordinamento più semplici e sicuri, la formazione e lo scambio di personale, le attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione, le valutazioni generali dei rischi e delle minacce, le attività di sensibilizzazione, la verifica e convalida di nuove tecnologie, la ricerca nel settore delle scienze forensi e l'acquisto e locazione di attrezzature tecniche interoperabili. ***L'assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe sostenere unicamente le azioni conformi alle priorità e alle iniziative dell'Unione che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.***

Motivazione

I fondi non devono servire a finanziare misure o prassi che non sono state precedentemente approvate con un accordo politico a livello di Parlamento europeo e Consiglio.

Emendamento 40
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

Emendamento

(11) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione, ***i principi e i valori democratici, le libertà e i diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la sovranità dei paesi terzi.*** Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

Emendamento 41
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

Emendamento

(11) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza. ***A tale fine, occorre che la Commissione istituisca un gruppo di lavoro conformemente al regolamento (UE) n. .../2012 [regolamento orizzontale] al fine di garantire un coordinamento ottimale tra i vari servizi e attori europei.***

Or. fr

Emendamento 42
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi ***sostenute dal presente strumento*** siano ***decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione*** sostenute dagli

Emendamento

(11) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi siano sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali

strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

Or. en

Motivazione

Le misure e azioni connesse alla dimensione esterna della sicurezza interna devono essere oggetto di supervisione da parte del Servizio per l'azione esterna e conformi ai principi e agli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione e dei diritti fondamentali, a norma degli articoli 2, 6 e 21 del trattato UE.

Emendamento 43

Timothy Kirkhope

a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Conformemente all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, è necessario che lo strumento sia finalizzato a garantire la tutela dei diritti del bambino, tra cui la tutela dei minori contro la violenza, l'abuso, lo sfruttamento e l'abbandono.

Occorre che lo strumento sostenga in particolare la salvaguardia e l'assistenza di testimoni e vittime minori, e particolare protezione e sostegno dei bambini non

accompagnati o dei bambini che necessitano in altro modo di tutela.

È necessario svolgere regolari attività di monitoraggio e valutazione, tra cui il controllo delle spese, al fine di valutare il modo in cui le attività dello strumento contribuiscono alla tutela dei minori.

Or. en

Motivazione

L'UE si è impegnata a tutelare i diritti del bambino. Occorre rendere visibili tali sforzi nell'attuazione e nell'esecuzione del presente regolamento.

Emendamento 44 **Alexander Alvaro**

Proposta di regolamento **Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) Al fine di rafforzare **la solidarietà e** la ripartizione delle responsabilità per le politiche comuni, le strategie e i programmi dell'Unione, gli Stati membri devono essere incoraggiati ad utilizzare la parte delle risorse globali destinate ai programmi nazionali per conseguire le priorità strategiche dell'Unione di cui all'allegato del presente regolamento. Per i progetti che vertono su tali priorità, il contributo dell'Unione deve essere portato al 90% del loro costo totale ammissibile, conformemente al regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].

Emendamento

(15) Al fine di rafforzare la ripartizione delle responsabilità per le politiche comuni, le strategie e i programmi dell'Unione, gli Stati membri devono essere incoraggiati ad utilizzare la parte delle risorse globali destinate ai programmi nazionali per conseguire le priorità strategiche dell'Unione di cui all'allegato del presente regolamento. Per i progetti che vertono su tali priorità, il contributo dell'Unione deve essere portato al 90% del loro costo totale ammissibile, conformemente al regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].

Or. en

Emendamento 45 **Alexander Alvaro**

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) È opportuno che il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione sia equivalente alle risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione dei rispettivi programmi nazionali, in modo da assicurare che l'Unione europea possa, in un determinato esercizio finanziario, sostenere le azioni cui attribuisce particolare interesse, quali studi, la verifica e convalida di nuove tecnologie, progetti transnazionali, il lavoro di rete e lo scambio delle migliori pratiche, il controllo dell'attuazione del diritto dell'Unione e delle politiche e azioni dell'Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. Le azioni finanziate devono essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, programmi, piani d'azione, valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione.

Emendamento

(16) È opportuno che il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione sia equivalente alle risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione dei rispettivi programmi nazionali, in modo da assicurare che l'Unione europea possa, in un determinato esercizio finanziario, sostenere le azioni cui attribuisce particolare interesse, quali studi, la verifica e convalida di nuove tecnologie, progetti transnazionali, il lavoro di rete e lo scambio delle migliori pratiche, il controllo dell'attuazione del diritto dell'Unione e delle politiche e azioni dell'Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. Le azioni finanziate devono essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, ***tra cui una strategia per la sicurezza informatica, nei programmi, nei*** piani d'azione, ***nelle*** valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione.

Or. en

Emendamento 46
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Il trattato di Lisbona prevede gli atti delegati solo in quanto atti non legislativi di portata generale in relazione a elementi non essenziali di un atto legislativo. Gli elementi essenziali vanno stabiliti nell'atto legislativo in questione.

Or. en

Emendamento 47
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) "scambio di informazioni e accesso alle informazioni": la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni pertinenti per le attività delle autorità di contrasto nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare di reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata.

Emendamento

b) "scambio di informazioni e accesso alle informazioni": la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio **in modo sicuro** delle informazioni pertinenti per le attività delle autorità di contrasto **nell'Unione** nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare di reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata.

Or. en

Emendamento 48
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) "reato di criminalità organizzata": la condotta penalmente rilevante di un gruppo strutturato di **tre o più** persone, stabilito da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale;

Emendamento

d) "reato di criminalità organizzata": la condotta penalmente rilevante, **allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave**, di un gruppo strutturato di **più di due** persone, stabilito da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale;

Or. en

Emendamento 49
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) "gestione dei rischi e delle crisi": qualsiasi misura relativa alla valutazione, prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo e di altri rischi per la sicurezza;

Emendamento

(f) "gestione dei rischi e delle crisi": qualsiasi misura relativa alla valutazione, prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo, **della criminalità organizzata** e di altri rischi per la sicurezza;

Or. en

Emendamento 50
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione

(i) "infrastrutture critiche": le risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia dell'informazione, **le reti** e i beni infrastrutturali che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni sulle funzioni fondamentali della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, l'incolumità, la sicurezza e il benessere economico o sociale della popolazione, o sul funzionamento dell'Unione o dei suoi Stati membri;

Emendamento

(i) "infrastrutture critiche": le risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia dell'informazione, **la rete** e i beni infrastrutturali che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni sulle funzioni fondamentali della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, l'incolumità, la sicurezza e il benessere economico o sociale della popolazione, o sul funzionamento dell'Unione o dei suoi Stati membri;

Or. el

Emendamento 51
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione

(i) "infrastrutture critiche": le risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia dell'informazione, le reti e i beni infrastrutturali che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni sulle funzioni fondamentali della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, l'incolumità, la sicurezza e il benessere economico o sociale della popolazione, o sul funzionamento dell'Unione o dei suoi Stati membri;

Emendamento

(i) "infrastrutture critiche": le risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia dell'informazione, le reti e i beni infrastrutturali che, se danneggiati, **violati** o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni sulle funzioni fondamentali della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, l'incolumità, la sicurezza e il benessere economico o sociale della popolazione, o sul funzionamento dell'Unione o dei suoi Stati membri;

Or. en

Emendamento 52
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione

(j) "situazione di emergenza": qualsiasi incidente di sicurezza o nuova minaccia emergente che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione in uno o più Stati membri.

Emendamento

(j) "situazione di emergenza": qualsiasi incidente di sicurezza o nuova minaccia emergente che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione in uno o più Stati membri, **ad eccezione di qualsiasi misura di gestione dei flussi migratori.**

Or. fr

Emendamento 53
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) aumentare la capacità degli Stati

membri di cooperare con Europol e fare un miglior uso dei prodotti e dei servizi di Europol.

Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di contributi inviati alle banche dati di Europol e il numero di dossier aperti.

Or. en

Emendamento 54

Timothy Kirkhope

a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – paragrafo 1

Testo della Commissione

(a) prevenire e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati.

Emendamento

(a) prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, **la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale infantile e la distribuzione di immagini di abusi di minori**, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati;

Or. en

Motivazione

La tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale infantile sono tra le peggiori forme di criminalità grave e organizzata. Esse dovrebbero essere menzionate specificamente nell'elenco degli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento 55

Rui Tavares

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – paragrafo 1

Testo della Commissione

(a) prevenire e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri **e con i paesi terzi interessati.**

Emendamento

(a) prevenire e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Le misure e azioni connesse alla dimensione esterna della sicurezza interna devono essere oggetto di supervisione da parte del Servizio per l'azione esterna e devono essere conformi ai principi e agli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione e dei diritti fondamentali, a norma degli articoli 2, 6 e 21 del trattato UE.

Emendamento 56

Jan Mulder

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – paragrafo 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di operazioni transfrontaliere congiunte, il numero di codici di buone pratiche elaborati e di eventi organizzati;

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato **dalla Commissione** sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di operazioni transfrontaliere congiunte, il numero **e la qualità** di codici di buone pratiche elaborati e di eventi organizzati;

Or. en

Emendamento 57

Jan Mulder

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – paragrafo 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di strumenti introdotti e/o potenziati per facilitare la protezione delle infrastrutture critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori economici e il numero di valutazioni dei rischi e delle minacce effettuate a livello dell'Unione.

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato **dalla Commissione** sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di strumenti introdotti e/o potenziati per facilitare la protezione delle infrastrutture critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori economici e il numero di valutazioni dei rischi e delle minacce effettuate a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 58

Jan Mulder

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie indispensabili per valutare ciò che è stato raggiunto attraverso indicatori.

Or. en

Emendamento 59

Hubert Pirker

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) aumentare la capacità degli Stati membri di cooperare con Europol e fare un miglior uso dei prodotti e dei servizi di Europol.

Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di contributi inviati alle banche dati di Europol e il numero di dossier aperti.

Or. en

Emendamento 60
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, **compreso** il terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;

Emendamento

(a) misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, **la cybercriminalità o** il terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;

Or. en

Emendamento 61
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in

Emendamento

(a) misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in

particolare attraverso *partenariati pubblico-privato*, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;

particolare attraverso lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;

Or. en

Motivazione

Assicurare la pubblica sicurezza è una responsabilità essenziale dello Stato, che non deve essere esternalizzata ad attori privati interessati alla creazione di un'industria della sicurezza.

Emendamento 62 **Marie-Christine Vergiat**

Proposta di regolamento **Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in particolare attraverso *partenariati pubblico-privato*, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;

Emendamento

(a) misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;

Or. fr

Emendamento 63 **Rui Tavares**

Proposta di regolamento **Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b**

Testo della Commissione

(b) il coordinamento amministrativo e operativo, la cooperazione, la comprensione reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, altre autorità nazionali e gli organismi competenti dell'Unione **e, ove opportuno, con i paesi terzi;**

Emendamento

(b) il coordinamento amministrativo e operativo, la cooperazione, la comprensione reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, altre autorità nazionali e gli organismi competenti dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Le misure e azioni connesse alla dimensione esterna della sicurezza interna devono essere oggetto di supervisione da parte del Servizio per l'azione esterna e devono essere conformi ai principi e agli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione e dei diritti fondamentali, a norma degli articoli 2, 6 e 21 del trattato UE.

Emendamento 64
Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) le misure atte a rafforzare la capacità degli Stati membri di cooperare con Europol e che permettano loro di meglio utilizzare i prodotti e i servizi di Europol;

Or. fr

Emendamento 65
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) attività di formazione **volte all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di formazione**, compresi specifici programmi di scambio per finalità di contrasto, **in modo da alimentare una autentica cultura europea in materia giudiziaria e di polizia;**

Emendamento

(c) attività di formazione **sulla conoscenza degli obblighi relativi al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sull'attuazione delle politiche europee**, compresi specifici programmi di scambio per finalità di contrasto;

Or. fr

Emendamento 66

Timothy Kirkhope

a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) misure e migliori pratiche per la protezione e il sostegno dei testimoni e delle vittime di reato;

Emendamento

(d) misure, **meccanismi** e migliori pratiche per **la tempestiva identificazione**, la protezione e il sostegno dei testimoni e delle vittime di reato, **in particolare misure di protezione e assistenza dei minori che siano testimoni e vittime, e particolare protezione e sostegno dei bambini non accompagnati o dei bambini che in qualche modo necessitano di tutela;**

Or. en

Motivazione

I testimoni e le vittime di crimini non soltanto necessitano di protezione e di sostegno ma anche di essere identificati quanto prima. L'UE si è impegnata a tutelare i diritti del bambino. Occorre rendere visibili tali sforzi nell'attuazione e nell'esecuzione del presente regolamento.

Emendamento 67

Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) misure volte a rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di proteggere le infrastrutture critiche in tutti i settori di attività economica, anche attraverso **partenariati pubblico-privato e** un migliore coordinamento, collaborazione, scambio e diffusione di know-how e di esperienze all'interno dell'Unione europea e con i paesi terzi interessati;

Emendamento

(e) misure volte a rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di proteggere le infrastrutture critiche in tutti i settori di attività economica, anche attraverso un migliore coordinamento, collaborazione, scambio e diffusione di know-how e di esperienze all'interno dell'Unione europea e con i paesi terzi interessati;

Or. en

Motivazione

Assicurare la pubblica sicurezza è una responsabilità essenziale dello Stato, che non deve essere esternalizzata ad attori privati interessati alla creazione di un'industria della sicurezza.

Emendamento 68
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

(g) misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri e dell'Unione di elaborare valutazioni esaustive dei rischi e delle minacce, al fine di consentire all'Unione di sviluppare approcci integrati sulla base di valutazioni comuni e condivise nelle situazioni di crisi e di rafforzare la comprensione reciproca delle diverse definizioni dei livelli di minaccia adottate dagli Stati membri e dai paesi partner.

Emendamento

(g) misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri e dell'Unione di elaborare valutazioni esaustive dei rischi e delle minacce, **basate su riscontri empirici e conformi alle priorità e alle iniziative dell'Unione che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio**, al fine di consentire all'Unione di sviluppare approcci integrati sulla base di valutazioni comuni e condivise nelle situazioni di crisi e di rafforzare la comprensione reciproca delle diverse definizioni dei livelli di

minaccia adottate dagli Stati membri e dai paesi partner.

Or. en

Motivazione

I fondi non devono servire a finanziare misure o prassi che non sono state precedentemente approvate con un accordo politico a livello di Parlamento europeo e Consiglio.

Emendamento 69

Hubert Pirker

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

Emendamento

(a) migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili, ***quali l'estensione dell'applicazione di rete per lo scambio di informazioni protetta (Secure Information Exchange Network Application – SIENA) di Europol o l'applicazione di caricatori di dati per il sistema di informazione Europol;***

Or. en

Emendamento 70

Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di

Emendamento

(a) migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di

contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili, **quali** *l'estensione dell'applicazione di rete per lo scambio di informazioni protetta (Secure Information Exchange Network Application – SIENA) di Europol o l'applicazione di caricatori di dati per il sistema di informazione Europol;*

Or. en

Emendamento 71
Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

Emendamento

(a) migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili, **quali** *l'estensione dell'applicazione di rete per lo scambio di informazioni protetta (Secure Information Exchange Network Application – SIENA) di Europol o l'applicazione di caricatori di dati per il sistema di informazione Europol;*

Or. fr

Emendamento 72
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

Emendamento

(a) migliorare la cooperazione di polizia, il coordinamento tra le autorità di contrasto **e la collaborazione interagenzie**, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

Or. en

Motivazione

La collaborazione interagenzie è un'altra azione che potrebbe fornire valore aggiunto dell'UE e conseguire gli obiettivi del Fondo Sicurezza Interna.

Emendamento 73

Rui Tavares

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto;

Emendamento

(c) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto ***fondati su prove e coerenti con le priorità e le iniziative dell'Unione approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio;***

Or. en

Motivazione

I fondi non devono servire quali strumenti per finanziare misure o prassi che non sono state precedentemente approvate con un accordo politico a livello di Parlamento europeo e Consiglio.

Emendamento 74

Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, ***segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;***

Emendamento

(e) l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica;

Or. en

Emendamento 75
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione.

Emendamento

(g) utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione, ***previa una valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali, compresa la privacy.***

Or. en

Emendamento 76
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

soppresso

(a) migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

(b) il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità;

(c) l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di informazione e comunicazione e i relativi componenti;

(d) lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica;

(e) attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;

(f) valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto;

(g) studi e progetti pilota.

Or. en

Motivazione

Le misure e azioni connesse alla dimensione esterna della sicurezza interna devono essere

oggetto di supervisione da parte del Servizio per l'azione esterna e conformi ai principi e agli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione e dei diritti fondamentali, a norma degli articoli 2, 6 e 21 del trattato UE.

Emendamento 77

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di informazione e comunicazione e i relativi componenti;

Emendamento

(c) l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di informazione e comunicazione e i relativi componenti ***in grado di interagire e condividere dati con altri sistemi informatici nel campo della gestione delle frontiere;***

Or. en

Emendamento 78

Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il gruppo di lavoro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 6bis del regolamento (UE) n. .../2012 [regolamento orizzontale] assicura la coerenza tra le azioni riguardanti paesi terzi o che si svolgono in tali paesi e che sono finanziate a titolo del presente strumento, e le misure attuate nel contesto dell'azione esterna dell'Unione europea;

Or. fr

Motivazione

Le attività svolte nei paesi terzi possono beneficiare di finanziamenti solo in base a

regolamenti specifici, previa la consultazione del gruppo di lavoro di cui all'articolo 6bis del regolamento (UE) n./[regolamento orizzontale]. Per quanto riguarda le misure nei paesi terzi o riguardanti tali paesi, la Commissione, gli Stati membri e il Servizio europeo per l'azione esterna, ciascuno secondo il proprio ambito di competenze, assicurano il coordinamento tra il regolamento in oggetto, i regolamenti specifici e altri strumenti e politiche dell'Unione, quali quelli facenti parte dell'azione esterna dell'Unione europea.

Emendamento 79
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, il presente strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione ("azioni dell'Unione") riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3.

Emendamento

1. Su iniziativa della Commissione, il presente strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione ("azioni dell'Unione") riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3. ***Tutte le azioni sono conformi con i diritti e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché con le disposizioni giuridiche dell'Unione in materia di protezione dei dati e di privacy. Il garante europeo della protezione dei dati, l'agenzia per i diritti fondamentali e ulteriori agenzie e organismi di supervisione pertinenti possono valutare tali azioni per assicurarne la conformità.***

Or. en

Motivazione

La supervisione indipendente dovrebbe garantire la conformità di tutte le azioni con i diritti fondamentali, compreso il diritto alla privacy e il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

Emendamento 80
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi, **nelle valutazioni dei rischi e delle minacce** dell'Unione, e sostenere in particolare:

Emendamento

2. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono essere in linea con le priorità individuate **e concordate dal Parlamento europeo e dal Consiglio** nelle pertinenti strategie **e** nei programmi dell'Unione, e sostenere in particolare:

Or. en

Motivazione

I fondi non devono servire quali strumenti per finanziare misure o prassi che non sono state precedentemente approvate con un accordo politico a livello di Parlamento europeo e Consiglio.

Emendamento 81
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

Emendamento

(f) l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, **delle conoscenze specifiche**, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

Or. el

Emendamento 82
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) progetti transnazionali che coinvolgono due o più Stati membri ***o almeno uno Stato membro e un paese terzo***;

Emendamento

(b) progetti transnazionali che coinvolgono due o più Stati membri;

Or. en

Motivazione

Le misure e azioni connesse alla dimensione esterna della sicurezza interna devono essere oggetto di supervisione da parte del Servizio per l'azione esterna e devono essere conformi ai principi e agli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione e dei diritti fondamentali, a norma degli articoli 2, 6 e 21 del trattato UE.

Emendamento 83
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi valutazioni delle minacce e dei rischi e valutazioni d'impatto e progetti intesi a monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri;

Emendamento

(c) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi valutazioni delle minacce e dei rischi e valutazioni d'impatto ***fondate su prove e coerenti con le priorità e le iniziative dell'Unione approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio*** e progetti intesi a monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri;

Or. en

Motivazione

I fondi non devono servire quali strumenti per finanziare misure o prassi che non sono state precedentemente approvate con un accordo politico a livello di Parlamento europeo e Consiglio.

Emendamento 84

Rui Tavares

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, ***segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;***

Emendamento

(f) l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica;

Or. en

Emendamento 85

Rui Tavares

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

(j) azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 86
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento]. ***La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

Emendamento

2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla [*data di entrata in vigore del presente regolamento*].

Or. de

Emendamento 87
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***due*** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***due*** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***tre*** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***tre*** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. de

Emendamento 88
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il **30** giugno 2020.

Emendamento

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il **1°** giugno 2020.

Or. en

Emendamento 89
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1

Testo della Commissione

Misure intese a prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, in particolare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori, *e* progetti volti a individuare e smantellare le reti criminali, a proteggere l'economia da infiltrazione criminali e a ridurre gli incentivi finanziari mediante il sequestro, il congelamento e la confisca dei proventi di reato.

Emendamento

Misure intese a prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, in particolare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori, **la distribuzione di immagini di sfruttamento sessuale di minori nonché** progetti volti a individuare e smantellare le reti criminali, a proteggere l'economia da infiltrazione criminali e a ridurre gli incentivi finanziari mediante il sequestro, il congelamento e la confisca dei proventi di reato.

Or. en

Emendamento 90
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Allegato 1 – nuovo punto dopo l'ultimo punto

Testo della Commissione

Emendamento

Misure volte a conseguire un partenariato più stretto tra l'Unione e paesi terzi (in particolare paesi situati ai confini esterni dell'Unione) e l'elaborazione e attuazione di programmi operativi d'azione volti a conseguire le priorità strategiche dell'Unione europea sopra indicate.

Or. el